



Il Prefetto della Provincia di Napoli

PREMESSO che:

- su richiesta formulata ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n.159/2011 dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ente pubblico non economico che provvede alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, è stata adottata informazione antimafia interdittiva n.4306 del 15 gennaio 2015 sul conto della Società per le Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.A., con sede in Napoli, allo stato, impugnata innanzi al TAR Campania – Napoli;
- la S.I.P.P.I.C. S.p.A. svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, mediante una centrale termoelettrica a gasolio, come unico fornitore per l'isola di Capri;

PREMESSO, altresì, che:

- la L. n.114/2014 ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, che, ai sensi dell'art.32, comma 10, possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto quando sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali; c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici;
- l'ANAC e il Ministero dell'Interno, il 15 luglio 2014 e il 27 gennaio 2015, hanno sottoscritto due protocolli d'intesa, recanti le linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC – Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, l'attuazione della trasparenza amministrativa e l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;

CONSIDERATO che, all'esito degli accertamenti istruttori disposti ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del DLgs n.159/2011, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art.32, comma 10, D.L. n.90/2014, è emerso che:

- la S.I.P.P.I.C. S.p.A. rientra nel novero delle imprese elettriche minori e per tale status speciale gode del riconoscimento periodico, tramite la Cassa Conguaglio, di una integrazione tariffaria, che copre i costi più elevati che l'impresa deve sostenere, per la produzione, a causa dell'isolamento elettrico;
- il servizio fornito dalla S.I.P.P.I.C. S.p.A. ha carattere di essenzialità e non può subire soluzioni di continuità, atteso che l'isola di Capri non è connessa alla rete elettrica di trasmissione nazionale, né ad altra tipologia di rete,



Il Prefetto della Provincia di Napoli

trovandosi in una situazione di isolamento elettrico a fronte del quale l'unico mezzo di alimentazione è rappresentato dalla centrale elettrica a gasolio BTZ di proprietà della S.I.P.P.I.C. S.p.A.;

- l'integrazione tariffaria risulta indispensabile per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica sull'isola di Capri;

RILEVATO che:

- con lettera n. 2714 del 19 marzo 2015, la Cassa Conguaglio ha reso noto di aver deliberato in data 27 gennaio 2015 – a seguito dell'interdittiva antimafia - la sospensione di ogni erogazione a qualsiasi titolo a favore della società;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera n.6626 del 26 marzo 2015, ha chiesto alla Prefettura l'apertura di un canale di collaborazione e confronto al fine di individuare una soluzione condivisa che garantisca la tutela del servizio di distribuzione di energia elettrica;
- in data 10 aprile 2015, presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto luogo una riunione istruttoria, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in cui, in considerazione della peculiarità dello specifico contesto esaminato, la Prefettura ha potuto acquisire gli elementi tecnici e le notizie atte a suffragare i presupposti per l'avvio del procedimento per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione della Sippic S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con nota n.58986 in data 8.5.2015, ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990, è stata data alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. comunicazione dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art.32, comma 10, legge 114/2014, nonché notizia della convocazione di un'apposita Conferenza dei servizi (ex art.14, comma 3, legge 241/90) con la possibilità di presentare eventuali deduzioni da esaminare in quella sede;
- con memoria prodotta in data 12.5.2015 la S.I.P.P.I.C. S.p.A. ha proposto istanza di aggiornamento antimafia (art.91, comma 5, Dlgs 159/2011) e contestuali controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento per l'applicazione di misure straordinarie (art.32, comma 10, DL 90/2014), chiedendo la sospensione del relativo procedimento;

RILEVATO che in data 13 maggio 2015 si è svolta la sopra citata Conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico, della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, della Città Metropolitana di Napoli e della Direzione Territoriale del Lavoro; l'Autorità Nazionale Anticorruzione, impossibilitata ad intervenire, ha trasmesso il proprio contributo con lettera n.59540 del 13.5.2015;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

CONSIDERATO che nella predetta Conferenza, come risulta dal verbale, si è proceduto ad un'analisi congiunta in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dei poteri straordinari e in tale sede è emerso quanto segue:

- in via preliminare,
 - l'inconferenza della richiesta di aggiornamento rispetto all'argomento oggetto della riunione che aveva esclusivamente riguardo alla valutazione dell'applicabilità al caso di specie dell'art 32 l. 114/14 per garantire un servizio pubblico essenziale per la tutela di diritti fondamentali; l'istanza di aggiornamento dell'interdittiva, costituirà successivamente oggetto di un autonomo procedimento della Prefettura ai sensi dell'art 91, comma 5, Codice antimafia;
 - e, per quanto al punto precedente, l'inconferenza anche della richiesta della SIPPIC spa tesa alla sospensione del presente procedimento in funzione della asserita priorità del richiesto aggiornamento dell'interdittiva;
- nel merito,
 - la società interditta non è sostituibile in tempi rapidi con altri gestori;
 - sussiste la necessità di salvaguardare l'interesse pubblico alla continuità del servizio essenziale mediante la gestione straordinaria sia della produzione (non ostando l'assenza di formale contratto pubblico) che della distribuzione e vendita di energia elettrica per l'inscindibilità delle attività tutte indispensabili per l'erogazione del servizio pubblico. E', infatti, evidente come l'attività complessiva della S.I.P.P.I.C. S.p.A. si estrinsechi in un pubblico servizio connotato dall'essenzialità e come tale tutelato dall'art 32, comma 10, della legge 114/2014;
 - sussiste la necessità di costituire un presidio di legalità nella gestione della società al fine della continuità nelle erogazioni di risorse finanziarie pubbliche di sostegno alla produzione di energia elettrica, allo stato sospese per effetto della certificazione interdittiva;
 - la dimensione temporale della misura da applicare non può che corrispondere al periodo occorrente per la sostituzione dell'impresa raggiunta da ostativa. A tale riguardo, dagli elementi acquisiti, risulta che i lavori di posa del cavo marino di collegamento tra l'isola e il continente, affidati alla società TERNA, che rappresentano l'alternativa ai servizi erogati da S.I.P.P.I.C. S.p.A., sono in fase avanzata di realizzazione ed il completamento dell'infrastruttura è previsto per settembre 2016 e l'avvio della distribuzione della elettricità prodotta sulla terraferma per aprile 2017;
 - la condivisione dei contenuti del parere reso dall'ANAC con nota n.59540 del 13.5.2015 ed in particolare della parte in cui l'Autorità ritiene sussistere pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della



Al Prefetto della Provincia di Napoli

elettrica dell'isola di Capri ai fini della tutela dei diritti fondamentali ed evidenzia l'applicabilità della straordinaria e temporanea gestione anche nel caso della concessione di servizi nonché propone, quale idonea misura da applicare, quella della straordinaria e temporanea gestione (art 32 c.1° lett. B) estesa al periodo necessario a ricondurre il servizio sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato;

VALUTATO alla luce dell'istruttoria svolta:

- che la S.I.P.P.I.C. S.p.A. rientra nel novero delle cd. imprese elettriche minori, cioè di quelle imprese che operano su isole che non sono né direttamente, né indirettamente collegate con la rete di trasmissione elettrica nazionale e che svolgono in maniera verticalmente integrata l'attività di produzione, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica;
- che è necessario garantire la continuità della fornitura di energia elettrica sull'isola di Capri e, quindi, la salvaguardia di diritti fondamentali;
- che l'erogazione delle integrazioni tariffarie consistenti in risorse pubbliche può avvenire in vigenza degli effetti dell'interdittiva antimafia, soltanto con la presenza di un presidio di legalità, individuato dalla normativa vigente mediante l'adozione delle misure straordinarie e temporanee di gestione dell'impresa;
- che sussistono i presupposti di legge per l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b) della legge 114/2014, in base:
 - ai contenuti del provvedimento interdittivo antimafia ed in particolare al rischio elevato di condizionamenti del *management* aziendale da parte della criminalità organizzata;
 - agli elementi risultanti dalla fase istruttoria del presente procedimento ed in particolare al carattere di essenzialità del servizio pubblico affidato alla S.I.P.P.I.C. S.P.A.;
 - alla necessità di salvaguardare l'integrità di diritti fondamentali dei cittadini;
- che la dimensione temporale della misura da applicare, necessariamente correlata al periodo occorrente per la sostituzione dell'impresa raggiunta da ostantiva, può determinarsi, alla luce della stima del Rappresentante del MISE in sede di Conferenza di servizi del 13 maggio 2015, dalla data di insediamento dei Commissari fino al 30 aprile 2017;
- che, in relazione alla specificità dell'attività di impresa, che consiste nella gestione di una centrale elettrica, si reputa opportuno, per la nomina dei commissari da incaricare per la gestione, individuare professionalità tecniche, oltre che esperti in materia di amministrazione giudiziaria;



Al Prefetto della Provincia di Napoli

- che, per quanto sopra, appare utile individuare i predetti commissari tra i professionisti utilizzati dal Tribunale di Napoli per la nomina degli amministratori giudiziari, nonché tra gli esperti del settore indicati dall'Autorità per l'Energia elettrica e il sistema idrico - organismo indipendente preposto alla tutela degli interessi dei consumatori nel campo dell'energia elettrica - per garantire, mediante la complementarietà delle esperienze professionali, la più efficace gestione straordinaria a salvaguardia dell'interesse pubblico che si intende tutelare;

RITENUTO di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della S.I.P.P.I.C. S.p.A., procedendo alla nomina di due amministratori, cui attribuire *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa relativi alle attività integrate di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sull'isola di Capri, dalla data di insediamento degli amministratori fino al 30 aprile 2017, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei relativi poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa, ai sensi dell'art.32, comma 3, del D.L.90/2014;

INDIVIDUATI, tra i professionisti esperti utilizzati dal Tribunale di Napoli per la nomina degli amministratori giudiziari, la dottoressa Maria Nociti, nata a Napoli il 28.3.1956, e tra gli esperti del settore, su designazione (nota prot. n.16709 del 27.5.2015) dell'Autorità per l'Energia elettrica e il sistema idrico, l'ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nato a Udine, il 29.3.1949, che riuniscono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal regolamento adottato ai sensi dell'art 39, comma 1, del dlgs n.270/1999, come da *curricula* depositati agli atti;

PRESO ATTO della disponibilità dagli stessi manifestata ad assumere l'incarico di che trattasi e delle dichiarazioni rese in merito all'assenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi in relazione alla società e alle attività da svolgere;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, della legge 114/2014 e le successive indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTI la legge 241/90; il dlgs 159/2011; l'art 32 della legge 114/2014;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

DISPONE

- la straordinaria e temporanea gestione della S.I.P.P.I.C. S.P.A., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 10 dell'art. 32, della legge 114/2014, con riferimento alle attività integrate di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sull'isola di Capri;
- la nomina della dott.ssa Maria Nociti, nata a Napoli il 28.3.1956, e dell'Ing. Egidio Fedele Dell'Oste, nato a Udine, il 29.3.1949, quali amministratori straordinari e temporanei cui vengono attribuiti *ex lege* tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa per le attività individuate al punto precedente, dalla data di insediamento, fino al 30 aprile 2017;
- il rinvio ad un successivo provvedimento per la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art 32, comma 6, della legge 114/2014 e le successive indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla S.I.P.P.I.C. S.P.A., nonché comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno, Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità Garante per l'Energia Elettrica, alla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Direzione Territoriale del Lavoro, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web di questa Prefettura - U.T.G.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro il termine di gg. 60 dalla data di notifica.

Napoli, 4 giugno 2015

IL PREFETTO

(Pantaloni)